

REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE, LA SOSTA E LA PRECEDENZA AGLI  
ACCOSTI DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI NELLA ZONA PORTUALE DELL'  
AUSSA-CORNO

## Capo I

### **Norme Generali**

#### Art. 1 Scopo del Regolamento

Il presente regolamento disciplina la navigazione delle navi, dei galleggianti, e delle unità da diporto e da pesca sulla via marittima lagunare e fluviale che dalla Pilot Station, così come individuata dalle norme attualmente in vigore, conduce agli scali commerciali di Porto Nogaro, Porto Margreth, Torviscosa e Banchina Cimolai, nonché agli ormeggi delle navi e dei galleggianti negli specchi acquei portuali di Porto Nogaro.

Le norme contenute nel presente regolamento devono essere osservate da tutte le navi, galleggianti, unità da pesca (quali risultano definite dall'Art. 136 del C.N.) e dalle unità da diporto (come definite dal D. L.vo 171/05 e successive integrazioni) che per le loro caratteristiche possono essere ammesse alla navigazione, sosta o svolgimento di operazioni commerciali negli specchi acquei di Porto Nogaro – Torviscosa, secondo i criteri di seguito specificati.

#### Art. 2 Individuazione specchi acquei portuali

Agli effetti del presente Regolamento sono specchi acquei portuali l'avamposto, la banchina di Porto Vecchio, la banchina Margreth, la banchina Cimolai e Torviscosa.

L'avamposto comprende i seguenti tratti:

- a) La zona di mare adiacente la Pilot Station così come individuata nel precedente articolo, riservata all'ancoraggio delle navi in attesa di ormeggio e regolamentata con l'Ordinanza n. 33/01 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, in data 16 novembre 2001;
- b) Porto Buso - zona racchiusa fra le dighe foranee, l'imboccatura delle stesse delimitata da boe e mede, e la diramazione con la via interna denominata Litoranea Veneta.
- c) Canale lagunare - zona compresa fra la diramazione con la Litoranea Veneta e la confluenza dei fiumi Aussa e Corno.
- d) I corsi dei fiumi Aussa e Corno - dalla confluenza sino a Porto Nogaro e Darsena di Torviscosa.

*Delle norme contenute nel presente regolamento:*

- 1) Quelle relative alla navigazione devono essere osservate nella zona portuale comprendente gli specchi acquei sopra descritti;
- 2) quelle relative agli ormeggi e alla precedenza negli stessi devono essere osservate nella zona suddetta, limitatamente agli accosti sul fiume Corno ivi comprese le banchine in concessione o meno e che non fanno parte degli ambiti portuali di "Porto Vecchio" , Porto Margreth e Torviscosa.

In relazione all'andamento dei fondali nella zona antistante l'imboccatura dei moli foranei e dalla presenza di un canale dragato per l'accesso a Porto Buso, la navigazione fuori dell'ambito portuale deve essere condotta nel modo previsto dal "Regolamento Internazionale per evitare gli abbordi in mare", tenendo conto della presenza di navi condizionate dal loro pescaggio.

### Art. 3 Sinistri

La nave che arrechi danni alle opere o attrezzature portuali o ad altre navi, o riporti avarie che la costringono a fermarsi, deve darne immediato avviso all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro e rimanere a disposizione di questo per gli accertamenti ritenuti opportuni. A tal fine la nave deve, a seconda delle circostanze, ormeggiarsi al più vicino idoneo accosto o fermarsi in rada.

## CAPO II

### Norme relative alla navigazione ed alla sosta delle unità da diporto e da pesca

#### Art. 4 Navigazione e movimento

*Nelle zone e con le modalità stabilite negli articoli seguenti, le unità di cui al presente Capo II possono navigare o effettuare movimento nell'ambito portuale senza richiedere autorizzazione.*

#### Art. 5 Orari di navigazione o Movimento

Possono iniziare la navigazione o il movimento nell'ambito portuale senza limitazione di orario. E' fatto però obbligo alle stesse di accertarsi che non sorgano condizioni di pericolo per la contemporanea navigazione o movimento di navi di cui al Capo III.

#### Art. 6 Divieti

Alle unità da diporto o da pesca, lungo i canali fluviali e lagunari marittimi, è vietato:

- a) effettuare evoluzione durante la navigazione;
- b) sostare, anche se ancorate, fuori dai posti di ormeggio;
- c) effettuare lo sci nautico;
- d) impegnare i canali dragati;
- e) ormeggiare alle briccole di delimitazione del canale navigabile nonchè ad ogni segnalamento marittimo;
- f) navigare con le vele alzate ad eccezione della zona compresa fra le dighe esterne e l'imboccatura del canale lagunare marittimo;
- g) navigare ad una velocità superiore agli 8 (otto) nodi dalla Pilot Station fino alla foce del fiume Corno e viceversa e superiore ai 6 (sei) nodi dalla foce del fiume Corno ai punti di ormeggio e viceversa;
- h) ormeggiare alle banchine commerciali di Porto Nogaro, di Porto Margreth e di Torviscosa;
- i) gettare in mare rifiuti che devono invece essere portati a terra e depositati in appositi contenitori;
- l) scaricare in mare residui oleosi di sentina;

- l) eseguire il rifornimento di carburante in luoghi diversi da quelli consentiti.
- m) eseguire all'ormeggio operazioni di sverniciatura e/o verniciatura allo scafo.

#### Art. 7 Obblighi durante la Navigazione

Le navi di cui al presente Capo II, navigando nell'ambito portuale devono:

- a) tenere la mano destra;
- b) *non intralciare il transito delle navi di cui al Capo III che per le loro dimensioni non possono deviare dalla propria rotta;*
- c) tenersi pronti a dar fondo all'ancora all'occorrenza;
- d) *tenere i fanali di via prescritti sempre accesi dal tramonto all'alba ed in caso di foschia o nebbia, bruma, violenti acquazzoni o qualsiasi altro eventuale evento simile;*
- e) segnalare convenientemente con mezzi acustici la propria presenza in caso di visibilità ridotta;
- f) ridurre la velocità al minimo consentito con la manovrabilità quando transitano o manovrano in prossimità di natanti ormeggiati.

#### Art. 8 Obblighi negli Ormeggi

Le unità di cui al presente Capo II, durante la permanenza negli accosti, devono:

- a) ormeggiarsi in modo da non intralciare la manovra o il transito di altre unità;
- b) effettuare l'ormeggio a regola d'arte (con cavi elastici ed in numero sufficiente) onde non creare pericoli o danni con i movimenti subiti a causa del normale transito di navi nella zona prospiciente l'accosto stesso;
- c) non tenere i cavi di ormeggio alla lunga e regolarli a seconda del variare della marea in modo che siano ben tesati e mai in bando anche se per breve tempo.

#### Art. 9 Incroci e Sorpassi - Precedenze

Le imbarcazioni di cui al presente capo II quando sono in navigazione, incrociandosi fra loro, devono :

- 1) comportarsi secondo quanto previsto dalle norme per evitare gli abbordi in mare;
- 2) in caso di sorpasso, segnalare opportunamente la manovra ponendo in atto tutte le precauzioni necessarie a salvaguardare la sicurezza dell'imbarcazione raggiunta, fermo restando che eventuali danni saranno da ascrivere a presunta colpa della nave raggiungente.
- 3) non devono intralciare, qualunque sia il loro mezzo di propulsione, la manovra alle navi mercantili di cui al Capo III e devono dar loro la precedenza nella rotta. A tal fine devono tenersi fuori dal canale dragato, accostando il più possibile alla sponda e, possibilmente, ormeggiarsi appena si rendono conto di dover incrociare o di essere sorpassate da unità mercantili. In caso di inosservanza non potranno richiedere gli eventuali danni che, anche se derivati dal risucchio causato dai propulsori, si intenderanno subiti per loro colpa o negligenza.